



***COMUNE DI BARRAFRANCA (EN)***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 20.09.2000*

# CAPO I

## IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E SERVIZIO DI TAXI

### ART. 1

#### Definizione degli autoservizi pubblici non di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea assicurano la mobilità di trasferimento, collettivo ed individuale, di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai pubblici trasporti di linea e vengono effettuati a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono:
  - a. il servizio di taxi, con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Per tale tipo di servizio lo stazionamento avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale;
  - b. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale si rivolge all'utenza specifica che avanza, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Per tale tipo di servizio lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse e nelle seguenti piazze:  
P.zza Itria, P.zza Notar Bongiovì, P.zza Plesso Europa, P.zza F.lli Messina.

### ART. 2

#### Disciplina del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia.

### **ART. 3**

#### **Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio dei servizi di noleggio, con conducente o mediante taxi, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione o licenza rilasciata dal Comune.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono:
3. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
4. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
5. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
6. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
7. Nei casi di cui al comma precedente, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il taxista o noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.
8. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

### **ART. 4**

#### **Condizione d'esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo della autorizzazione per servizio da noleggio e della licenza per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione

associata del servizio. Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è ammesso al cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

2. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare sempreché in possesso dei requisiti prescritti ed iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.11 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti, collaboratori familiari o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente, collaboratore o sostituto.

6. Ai sensi dell'art.5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, ai titolari di licenze o autorizzazioni compete il contributo della Regione Siciliana nella misura ivi stabilita ed adeguata biennialmente ed erogato secondo le modalità previste nel decreto ministeriale 3 agosto 1950.

## **ART. 5**

### **Numero delle autorizzazioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il numero delle autorizzazioni da potere rilasciare sono:

- n. \_\_\_\_\_ per il servizio di noleggio con conducente e autovettura o motocarrozetta o veicolo a trazione animale;
- n. \_\_\_\_\_ per il servizio di taxi con autovettura o motocarrozetta o veicolo a trazione animale.

## **ART. 6.**

### **Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa con la scritta "**NOLEGGIO**". Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "**NCC**", il numero progressivo di autorizzazioni e lo stemma del Comune.
2. Le autovetture adibite al servizio di taxi, di colore bianco con le caratteristiche fissate dal D.M. 19/11/1992, portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "**TAXI**". Portano, altresì, una fascia monocromatica rossa posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri. Sono ammesse sulle fiancate scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza. Tali scritte e stemmi non potranno superare le dimensioni massime per ciascuna fiancata di 875 cm.2. Inoltre debbono riportare un numero progressivo d'ordine assegnato dal comune ed una targa con la scritta in nero "**SERVIZIO PUBBLICO**".

## **ART. 7**

### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del responsabile del servizio, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionaria della linea e il noleggiatore.

## **ART. 8**

### **Operatività del servizio**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea operano senza limiti territoriali. Ai conducenti provenienti da altri Comuni o da Stati dell'Unione Europea e concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. Ai mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente è comunque vietata la sosta in posteggi di stazionamento sul suolo pubblico.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dalla Regione Siciliana per le zone caratterizzate da intensa conurbazione al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente.

## **ART. 9**

### **Attribuzioni al responsabile del servizio**

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni e licenze, secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, il responsabile del servizio svolge i seguenti compiti:
  - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto all'art.13;
  - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sulla ammissione dei candidati;
  - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.14 e redige la graduatoria di merito.

## **CAPO II**

### **La professione di conducente di veicoli**

## **ART. 10**

### Requisiti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli

1. L'esercizio della professione di conducente è consentita ai cittadini italiani od equiparati, iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le C.C.I.A.A., in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che non si trovano nelle condizioni previste dall'art.5, commi 2 e 4, del D.Lgs. 31/3/98 n. 114.
2. L'idoneità professionale è dimostrata col possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art.6 della legge 15/01/92, n.21.
3. L'idoneità morale è accertata d'ufficio.

## **ART.11**

### Accesso alla professione di conducente di veicoli

1. L'accesso alla professione di conducente di veicoli si consegue con l'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla C.C.I.A.A.
2. Requisito indispensabile per l'iscrizione al ruolo è il possesso del certificato di abilitazione professionale, previsto dal T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art.80, commi 8 e 9 del D.P.R. 15/06/59, n.393 e successive modifiche).
3. Il certificato d'iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **CAPO III**

### L'Autorizzazione all'esercizio

## **ART.12**

### Concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal responsabile del servizio, in base ad apposito bando di concorso per titoli, ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
2. Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana.

## **ART.13**

### Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni sono i seguenti:
  - a. Numero delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;
  - b. Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c. Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d. Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e. Schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo, della rimessa (solo per le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente) e dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali; la dichiarazione è soggetta alle norme della legge 04/01/6/, n. 15 e legge 15/05/97, n. 127, e successive modifiche.



## **ART.14**

### **Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le licenze e le autorizzazioni comunali per l'esercizio di taxi e di noleggio, il responsabile del servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a. idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n.29/96 punti:.....5;
- b. laurea: conseguita con punteggio di 66/110, punti.....4,  
per ogni punto in più si attribuisce il punteggio di cui alla tabella allegata al D.A. 26/07/88,n.11; i superiori punti si sommano gli uni agli altri;
- c. diploma di maturità: conseguito con punteggio di 36/60, punti.....3,  
per ogni punto in più si attribuisce il punteggio di cui alla tabella allegata al D.A. 26/07/88,n.11; i superiori punti si sommano gli uni agli altri;
- d. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce autonoleggio con conducente, punti: .....2  
a semestre, fino ad un massimo di otto semestri.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione viene assegnata al più (giovane o anziano?).

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto, collaboratore o dipendente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale per il rilascio della licenza del servizio di taxi o della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

## **ART.15**

### **Assegnazione al rilascio dell'autorizzazione**

1. Il responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con apposita determina, entro gg. 90 dalla data di approvazione della graduatoria.

2. Il rilascio è subordinato alla dimostrazione del possesso del requisito professionale, previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'esercizio della professione di noleggiatore o di taxista ed all'accertamento dei requisiti morali.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di conducente di veicoli (dipendente di P.A.; dipendente, collaboratore, sostituto di esercenti servizi pubblici di trasporto di linea e non di linea).

4. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli, senza l'autorizzazione da parte del responsabile del servizio.

## **ART. 16**

### Validità dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione di esercizio hanno validità a condizione che vengano sottoposte, entro il mese di febbraio di ogni anno, a vidimazione presso il competente ufficio comunale. Alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione si provvede d'ufficio, ogni cinque anni.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate in qualsiasi momento nei casi previsti delle leggi vigenti. In ogni momento, a prescindere dalla verifica quinquennale, qualora venga accertato il venir meno di uno dei requisiti prescritti, si provvede alla revoca del titolo abilitativo al trasporto.

## **ART. 17**

### Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. essere assegnatario di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b. avere compiuto sessanta anni;
- c. essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio " mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art.10 e 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco dei due anni, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso. Gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il responsabile del servizio dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b. la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c. il cessionario e l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.10 e 11;

4. il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di potere concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione o licenza.

## **CAPO IV**

### **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### **ART. 18**

##### **Caratteristiche delle autovetture**

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche di cui all'art.85 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art.244 del D.P.R. n. 495/1992.

2. Tutti i veicoli di autoservizi di trasporto debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi possono essere dotati di tassametro.

## **ART. 19**

### Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione delle stesse per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

## **ART. 20**

### Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, fatte salve le località indicate all'art.1.
3. I veicoli adibiti a servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente, con diritto all'acquisizione del traffico.

## **ART. 21**

### Comportamento durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo, qualora non se ne possa fare la restituzione al proprietario;

- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) tenere il veicolo nel dovuto stato di conservazione e di decoro.

2. Nell'esercizio dell'attività è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi che riguardano i servizi integrativi al servizio di linea;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata ovvero rispetto all'importo indicato nel tassametro, se installato;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## **ART. 22**

### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia quando sono fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## **ART. 23**

### Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio ed i titolari di licenza all'esercizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art.11 ed in possesso dei requisiti prescritti.

## **ART. 24**

### Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **ART. 25**

### Trasporto portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **ART. 26**

### Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe chilometriche determinate dalle competenti autorità amministrative, in osservanza dei criteri di cui all'articolo seguente.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra le parti sulla base di una tariffa chilometrica minima e massima determinata dalla

competente autorità amministrativa, in osservanza dei criteri di cui al Decreto del Ministero dei trasporti del 20/04/1993 (G.U. n.124 del 29/05/93); la prestazione del servizio non è obbligatoria.

3. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti nell'autovettura.

## **ART.27**

### **Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi**

1. Ai fini del calcolo delle tariffe per il servizio di taxi, si tiene conto delle seguenti componenti:

## **ART. 28**

### **Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generali e parziali.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

## **ART. 29**

### **Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente**

1. Il responsabile del servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal comune ai sensi dell'art.5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia i numeri di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

## **ART. 30**

### Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

## **ART. 31**

### Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il responsabile del servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero telefonico degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

# **CAPO V**

## **VIGILANZA SUL SERVIZIO**

## **ART. 32**

### Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli agenti di polizia di cui all'art'13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



## **ART. 33**

### **Idoneità dei mezzi di servizio**

1. Gli organi di vigilanza, ogni qualvolta accertano la inidoneità dei mezzi adibiti al servizio, informano il responsabile del servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. L'idoneità del veicolo è accertata dal documento di immatricolazione e dalle operazioni di revisione, ai fini della sicurezza di cui agli artt. 80 e 93 del D.lgs. n. 285/92.
3. La validazione dell'autorizzazione di cui l'art.16, comma 1, è rilasciata previa esibizione, in copia, del documento attestante che l'autovettura è stata sottoposta alle operazioni previste dal comma precedente.

## **ART. 34**

### **Sanzioni**

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt.106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 1.000.000.
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
- 2) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
  - a) violazione dell'art.4, comma 3 sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo: €. 100.000;
  - b) violazione dell'art.6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture: €. 100.000;
  - c) violazione degli obblighi di cui all'art.7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea: €. 500.000;
  - d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art.8: €. 100.000;
  - e) violazione dell'art.11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo: €. 100.000;

- f) violazione dell'art.15, comma 4, assenza di autorizzazione per il servizio con veicolo sostituito, sanzione pecuniaria di €. 100.000;
  - g) violazione dell'art.16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione: €. 100.000;
  - h) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 19 comma 2: €. 100.000;
  - i) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa su spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 20, comma 2: €. 100.000;
  - j) la violazione degli obblighi di cui all'art.21, comma 1, punti d), g), h), i): €.100.000;
  - k) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 2, punti da a) a f); €. 100.000;
  - l) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.22, comma 1, punti a) e b); €. 100.000;
  - m) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 28, comma 2; €. 100.000;
  - n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 31, comma 2; €. 100.000;
- 3) Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato nel minimo edittale di €. 100.000.
- 4) Le sanzioni pecuniarie di €. 100.000 sono aumentate progressivamente di €.100.000, ogni qualvolta viene accertata la medesima violazione, nell'arco temporale di 5 anni.
- 5) La violazione di cui alla lettera c) raddoppia, se la stessa viene accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

## **ART. 35**

### **Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve consegnare la stessa con istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

## **ART. 36**

### Sospensione dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono sospese dal responsabile del servizio, nei seguenti casi e per il periodo ivi indicato:

**a)** violazioni di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati: mesi 3;

**b)** violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto: mesi 1;

**c)** violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art.4, comma 5 e dall'art.23: mesi 1;

**d)** mancanza di disponibilità di una rimessa: mesi 6 e comunque fino alla data di acquisizione della rimessa.

**e)** violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori handicap così come previsto dall'art.25: mesi 2;

**f)** violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.34, comma2: mesi 6;

**g)** violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio: mesi 1, se non diversamente disposto da sentenze passate in giudicato.

2. la sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **ART. 37**

### Revoca dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, dispone la revoca della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1;

b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di conducente di cui agli artt.10 e 11;

- c) quanto il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art.15, comma 3;
  - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'art.17;
  - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.36;
  - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
  - g) per motivi di pubblico interesse;
  - h) al raggiungimento del 65° anno di età, se l'interessato non si avvale della facoltà di cui al comma 1 dell'art.17, entro un anno dalla data del raggiungimento dell'età.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **ART. 38**

### Decadenza dell'autorizzazione

1. Il responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio nei termini stabiliti nell'art.19.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **ART. 39**

### Effetti conseguiti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

## **ART. 40**

### **Irrogazioni delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 41**

### **Norma transitoria**

1. Il responsabile del servizio regolarizzerà le licenze ed autorizzazioni preesistenti chiedendo la produzione dei titoli ed accertando i requisiti qui previsti entro giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **ART. 42**

### **Sindacato regionale ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è sottoposto alla preventiva approvazione della Sezione Centrale del Comitato Regionale di Controllo; entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio a norma del vigente Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

\*\*\*